

## Società - di persone fisiche - società irregolare e di fatto - prova – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8981 del 05/05/2016

Prova scritta - Mancanza - Irrilevanza - Possibilità di provare con ogni mezzo lo svolgimento in comune di un'attività economica - Sussistenza - Responsabilità solidale dei soci verso i terzi - Esteriorizzazione del vincolo sociale - Sufficienza - Accertamento del giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione.

La mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità) non impedisce al giudice del merito l'accertamento "aliunde", mediante ogni mezzo di prova previsto dall'ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici, dell'esistenza di una struttura societaria, all'esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite e l'"affectio societatis", cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi; peraltro, è sufficiente a far sorgere la responsabilità solidale dei soci, ai sensi dell'art. 2297 c.c., l'esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l'idoneità della condotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all'esterno il ragionevole affidamento circa l'esistenza della società. Tali accertamenti, risolvendosi nell'apprezzamento di elementi di fatto, non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazioni adeguate ed immuni da vizi logici o giuridici.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8981 del 05/05/2016